



ASSEGNI POSTALI PROTESTATI: NOTE INFORMATIVE

Nel caso venga emesso un assegno postale senza la necessaria copertura finanziaria nel conto corrente postale al momento della presentazione per l'incasso, si verificano (o potrebbero verificarsi) le seguenti conseguenze:

- 1. l'ASSEGNO** viene **PROTESTATO** e **PUBBLICATO** nel Registro Nazionale dei Protesti (REPR), tenuto dalle Camere di Commercio;
- 2.** il nominativo del correntista viene **ISCRITTO** nella **“C.A.I” – Centrale d'Allarme Interbancaria**, da parte della Banca d'Italia;
- 3.** applicazione delle **SANZIONI AMMINISTRATIVE** previste dalla Legge n. 386/1990 e successive modifiche.

1) PROTESTO DELL'ASSEGNO

Per effetto del **DPR 298/2002 (Regolamento recante modifiche al DPR 14 marzo 2001 n. 144 sui servizi di bancoposta)** tutte le disposizioni che riguardano gli assegni bancari si applicano anche agli assegni postali, compresa la normativa che regola il protesto, con la conseguenza che, se un assegno postale viene firmato ed emesso su un C/C scoperto, l'assegno viene protestato e il nominativo del relativo correntista sarà pubblicato nel Registro nazionale dei protesti, consultabile da chiunque.

Quando si emette un assegno postale bisogna pertanto assicurarsi che il saldo disponibile sul conto corrente Bancoposta sia sufficiente a coprire l'intero importo dell'assegno.

Per gli utenti che hanno il conto corrente in Uffici Postali della provincia di Perugia, il protesto potrà essere effettuato oltre che a Perugia, anche in provincia di Roma o Milano, dalle rispettive Stanze di Compensazione della Banca d'Italia.

In particolare:

- A. **Se l'assegno postale è presentato all'incasso presso uno sportello bancario e risulta scoperto**, la dichiarazione sostitutiva del protesto verrà effettuata dal Capo della Stanza di Compensazione della filiale della Banca d'Italia di Roma o Milano. Il protesto sarà quindi pubblicato dalla Camera di Commercio di Roma o Milano. Pertanto, in questo caso, per ottenere la sospensione della pubblicazione ex art. 700 c.p.c. o la cancellazione del protesto, occorre rivolgersi alle Camere di Commercio di Roma o Milano.
- B. **Se invece l'assegno viene negoziato negli sportelli postali**, il protesto verrà levato da un pubblico ufficiale levatore competente per territorio (dove ha sede lo stabilimento trattario della filiale postale indicato sull'assegno). L'istanza di cancellazione o il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dovrà essere presentato all'Ufficio Protesti della Camera di Commercio di competenza. Per i protesti levati nella provincia di Perugia occorre rivolgersi all'Ufficio protesti della Camera di Commercio di Perugia.

Per sapere in quale provincia è stato effettuato il protesto dell'assegno postale, e conoscere il nominativo dell'Ufficiale levatore, ci si può rivolgere all'Ufficio Postale dove è aperto il conto corrente o alle stesse Camere di Commercio una volta che il protesto è stato già pubblicato.

NB: Il pagamento tempestivo dell'assegno postale NON dà diritto alla cancellazione (così come invece avviene per le cambiali). La legge n. 235/2000 prevede la possibilità di ottenere la cancellazione del protesto solo nei seguenti casi:

- 1. il debitore protestato ritiene di aver subito protesto illegittimo o erroneo;**
- 2. l'Ufficio Postale o il pubblico ufficiale levatore si accorgono di aver proceduto illegittimamente o erroneamente alla richiesta o alla levata del protesto;**
- 3. il debitore protestato ha ottenuto la riabilitazione dal Presidente del Tribunale competente** (per ottenere la riabilitazione occorre aver pagato l'assegno e tutti gli altri eventuali titoli protestati, a condizione che sia trascorso un anno dalla data del protesto e che non ci siano altri protesti nell'ultimo anno).

Per queste fattispecie la legge 235/2000 consente ai soggetti sopra indicati di presentare istanza di cancellazione del protesto alla Camera di Commercio della provincia in cui è avvenuta la levata (e la pubblicazione) del protesto, allegando la documentazione comprovante l'erroneità/illegittimità o il provvedimento di riabilitazione del Tribunale.

Inoltre, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, è possibile - tramite un legale - esperire una **procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.** presso il Tribunale competente, al fine di ottenere un provvedimento cautelare con il quale l'AGO ordini alla Camera di Commercio di competenza la sospensione della pubblicazione del protesto.

2) C.A.I. – CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA

L'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (chiamato anche "C.A.I. – Centrale d'Allarme Interbancaria"), istituito presso la Banca d'Italia e previsto dall'art.10-bis, Legge n. 386/1990, introdotto dall'art.36 del **D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507**, è stato regolamentato dal DM 458/2001 e dal Regolamento della Banca D'Italia del 29 gennaio 2002.

Rappresenta uno strumento operativo, ad utilizzo delle banche e uffici postali, istituito dal legislatore con lo scopo di innalzare il grado di affidabilità, sicurezza e qualità degli strumenti di pagamento, creando un deterrente all'utilizzo illecito o irregolare di assegni e carte di credito e debito.

PROCEDURA:

- Contestualmente al protesto dell'assegno, e in caso di assegno emesso senza provvista, Poste Italiane comunica immediatamente all'interessato l'inizio della procedura tramite "**preavviso di revoca**" dell'autorizzazione ad emettere assegni;
- In caso di assegno risultato impagato per difetto di provvista, il debitore protestato, **per evitare l'iscrizione nell'Archivio Informatizzato (C.A.I.)**, può effettuare un **pagamento** tardivo dell'assegno **entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione al pagamento dell'assegno** (in pratica: 60+8=**68 giorni** dalla data di emissione per gli **assegni su piazza**, 60+15=**75 giorni** dalla data di emissione per gli **assegni fuori piazza**);

Il **pagamento** deve comprendere:

- 1) importo dell'assegno; 2) interessi legali; 3) penale del 10% dell'importo dell'assegno; 4) eventuali spese di protesto; 5) spese di gestione di impagato
- e deve essere effettuato con **una delle seguenti modalità**:

- **direttamente al creditore**, che rilascia quietanza utilizzando il modulo predisposto e spedito da Poste Italiane, autenticato nelle forme di legge, da riconsegnare presso un qualsiasi ufficio postale che, registrato l'avvenuto pagamento, ne rilascia ricevuta;
- **a Poste Italiane**, usando il modulo di pagamento spedito dalle Poste (anche in questo caso l'ufficio postale è tenuto a rilasciare ricevuta);
- **al pubblico ufficiale** che ha effettuato il protesto o rilasciato la constatazione equivalente (es. Stanza di Compensazione della Banca d'Italia).

- **Se il debitore non effettua il pagamento entro i 60 gg., il suo nominativo verrà inserito nel C.A.I., dove rimarrà iscritto per 6 mesi, anche se, nel frattempo, provvederà a coprire l'assegno.**

L'iscrizione nell'Archivio C.A.I. determina le seguenti **conseguenze**:

- revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni **per un periodo di sei mesi** presso Poste e banche (cd. "revoca di sistema");
- obbligo di restituire i moduli di assegno in possesso;
- obbligo di astenersi dall'emettere assegni.

Inoltre, nel periodo di efficacia della revoca, **è vietato a qualsiasi banca o ufficio postale** concedere nuove autorizzazioni o stipulare nuove convenzioni di assegno, rilasciare moduli di assegno o pagare assegni emessi dopo l'iscrizione nel CAI, anche se ci fosse la necessaria provvista.

- Decorso il termine di 6 mesi dall'inizio dell'iscrizione al C.A.I., i nominativi iscritti sono automaticamente cancellati;
- Se un soggetto è già iscritto al C.A.I. per un protesto di assegno, gli eventuali suoi altri assegni protestati sono immediatamente inseriti nel C.A.I., senza attendere il periodo dei 60 giorni.

2) SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie sono previste dalla **Legge n. 386/1990, artt.1 e 2**, così come modificata dal **D.Lgs. n. 507/1999**, che ha depenalizzato il reato di emissione di assegno a vuoto e senza autorizzazione.

PROCEDURA:

- Per gli assegni protestati **per difetto di provvista** (ex mancanza fondi), l'Ufficiale che ha effettuato il protesto, dopo 60 giorni dalla data del protesto, provvede ad inviare alla Prefettura della provincia dove è stato levato il protesto, l'elenco dei nominativi dei soggetti che non hanno pagato l'assegno;
- Per gli assegni protestati **per motivi diversi** dal precedente (es. assegni emessi senza autorizzazione), l'Ufficiale levatore invia subito l'elenco alla Prefettura territorialmente competente;
- Nel caso in cui non sia stato levato il protesto (o non sia stata effettuata la constatazione equivalente) sarà Poste Italiane ad informare direttamente ed immediatamente il Prefetto;
- La Prefettura, dopo aver comunicato all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo, e verificata la violazione, applica la sanzione pecuniaria e segnala i nominativi e le relative sanzioni applicate alla Banca d'Italia (che li inserisce nel C.A.I.);
- Quindi, in caso di assegno protestato per difetto di provvista, **se si paga entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione al pagamento dell'assegno** (60 giorni dalla levata del protesto), **la sanzione amministrativa può essere bloccata**, seguendo l'iter sotto specificato:

ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI LEVATA:

Identificare il Pubblico Ufficiale che ha levato il protesto (es. per i protesti levati a Roma o Milano, l'Ufficiale sarà la Stanza di Compensazione della Banca d'Italia di Roma o Milano) e dimostrare presso l'Ufficiale levatore di aver pagato l'assegno entro 60 giorni.

OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI LEVATA:

Se non è stato avvisato l'Ufficiale levatore nei termini, occorre rivolgersi direttamente alla Prefettura competente per dimostrare di aver comunque pagato l'assegno entro 60 giorni.

NOTA BENE: Anche se un assegno postale non pagato non è stato protestato, si potrebbe comunque essere iscritti nel C.A.I. e subire le sanzioni amministrative, indipendentemente dal protesto. E' necessario pertanto rivolgersi all'Ufficio Postale dove si ha il conto ed informarsi presso la Prefettura per bloccare le eventuali sanzioni e la pubblicazione nel C.A.I..

Per informazioni:

- Camera di Commercio di Perugia
U.O.S. Protesti e Sportello Legalità
Tel. 075/5748271-237
e-mail: protesti@pg.camcom.it
sito internet: www.pg.camcom.gov.it
- Poste Italiane S.p.A.
Tel. - Numero Verde: 803.160
Casella Postale n. 160 – 06100 Perugia
e-mail: info@poste.it
sito internet: www.posteitaliane.it
- Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Perugia
Ufficio Depenalizzazione Assegni
Tel. 075/56821
e-mail: depassegni.perugia@utgprefettura.it
sito internet: www.prefettura.it/perugia